ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 00530/13**

Firenze 23-01-2013

IMPRESE FERROVIARIE
in possesso del Certificato di Sicurezza
per il trasporto passeggeri
(elenco allegato)

LORO SEDI

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA**
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA

OGGETTO: sovraffollamento delle carrozze passeggeri

Giungono a questa Agenzia numerose segnalazioni di condizioni di sovraffollamento dei treni viaggiatori soggetti a squilibrio tra la domanda di trasporto e la relativa offerta. Molti passeggeri effettuano il viaggio in piedi nei corridoi delle carrozze, nei vestiboli o addirittura negli spazi intercomunicanti tra le carrozze. Tali condizioni possono comportare potenziali criticità rispetto alla sicurezza della circolazione ferroviaria.

Fermo restando che in ogni caso devono essere rispettati i parametri di carico massimo derivanti dalle caratteristiche tecniche dei veicoli definiti dal Costruttore, si fa presente che nella condizione ordinaria di marcia in sicurezza i passeggeri devono occupare esclusivamente gli spazi idonei al loro trasporto (posti a sedere o, in conformità a quanto previsto dalla EN 15663 e nella misura da essa indicata, anche in piedi) in modo da non ostacolare il personale di bordo nell'espletamento delle attività connesse con la sicurezza od eventuali operazioni di evacuazione del treno in emergenza.

Le Imprese ferroviarie in indirizzo devono pertanto fornire indicazioni precise al proprio personale circa l'occupazione degli spazi a bordo delle carrozze da parte dei viaggiatori in ordine al numero ed all'allocazione dei passeggeri che possono essere trasportati in piedi, al fine di fornire al personale di bordo una chiara e immediata indicazione circa l'insorgere della condizione di sovraffollamento rispetto alla capacità di trasporto di quel rotabile.

Inoltre i passeggeri dovranno essere informati della impossibilità di occupare le aree vietate dalla EN 15663 sopra richiamata, in coerenza con il principio contenuto nella Decisione della Commissione Europea del 12 Maggio 2011 concernente l'"*operation and traffic management subsystem of the trans-Europeanconventionalrailsystem*" che, al punto "*4.2.2.4.2. Safety of passengers*",incardina nell'Impresa ferroviaria la responsabilità delle fasi di incarrozzamento e trasporto dei passeggeri ("*The railway undertaking must ensure that passenger transport is undertaken safely at the departure and during the journey.*").

Collocazioni dei passeggeri difformi da quanto sopra ricordato non rientrano nella condizione canonica di trasporto e devono essere evitate ovvero governate, nei casi eccezionali, imprevedibili e inevitabili, con particolari azioni mitigative del rischio.

Quanto sopra costituisce raccomandazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera p) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

Alberto Chiovelli

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 4550123 – FIRENZEItalia
Tel.+39 055 2356620 - +39 06 41582379 - Fax +39 055 2356495
www.ansf.itagenzia.sicurezza@ansf.itcodice fiscale 94165250484